

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

28.01. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 29.

Nel capo III, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi

contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

* **29.018.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.

* **29.020.** *(Nuova formulazione)* Lucaselli, Zucconi, Ciancitto, Varchi, Ciocchetti.

* **29.026.** *(Nuova formulazione)* Ciancitto, Varchi, Zucconi.

* **29.027.** *(Nuova formulazione)* Casasco, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.

Nel capo III, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità